

Allegato 3: Condizionalità

DISPOSIZIONI COMUNI A TALUNE MISURE

CONDIZIONALITA'

Conformemente al punto 5.2, dell'Allegato II del Reg. (CE) 1974/2006, il PSR della Regione Molise deve "confermare che i criteri di condizionalità che incidono sull'attuazione di più misure di sviluppo rurale sono identici a quelli del regolamento (CE) n. 1782/03", ovvero quelli indicati agli allegati III e IV del medesimo regolamento (cfr. allegato A).

Le misure di cui trattasi riguardano l'asse 2 dei nuovi PSR 2007-2013 e precisamente:

- (211) indennità a favore degli agricoltori delle zone montane;
- (212) indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane;
- (214) pagamenti agroambientali;
- (221) imboschimento di terreni agricoli;

I beneficiari delle misure sopraelencate sono tenuti al rispetto degli atti e delle norme di cui agli articoli 4 e 5 e degli Allegati III e IV del Regolamento (CE) n.1782/2003.

In particolare i requisiti relativi all'osservanza della condizionalità cui si fa riferimento nell'ambito del presente programma corrispondono a quelli previsti dal Reg. CE n. 1782/03, secondo le modalità applicative stabilite a livello nazionale dal Decreto ministeriale 21 dicembre 2006 n. 12541, modificato ed integrato dal Decreto 18 ottobre 2007 n. 13286, e recepito a livello regionale con Decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) n. 77/07 successivamente modificato e integrato dal DPGR n. 345 del 31 dicembre 2007.

Nello specifico, le modalità di recepimento regionale sono definite attraverso due specifici allegati del provvedimento, il primo riguardante i Criteri di Gestione Obbligatorie (CGO) e il secondo relativo alle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA). I due allegati riportano la normativa nazionale e indicano i criteri, le norme, le deroghe, il campo di applicazione di ogni singolo Atto e Norma di condizionalità nella Regione Molise.

Criteri di gestione Obbligatori (CGO)

Campo di condizionalità: AMBIENTE

ATTO A1 – DIRETTIVA 79/409/CEE, CONCERNENTE LA CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI – ART. 3, ART.4, PARAGRAFI 1, 2, 4, ARTT. 5, 7, 8.

Impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

A livello dell'azienda agricola, gli impegni da rispettare sono:

- ai sensi di quanto previsto dalla normativa nazionale (DPR 357/97, DPR 120/03 art.6, comma 3), piani, programmi e interventi, non direttamente connessi al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente di specie e habitat presenti nelle aree Natura 2000 che possono avere incidenze significative sugli stessi, singolarmente o congiuntamente ad altri piani, programmi ed interventi, sono sottoposti alla procedura di Valutazione di Incidenza;
- nel caso di coincidenza tra ZPS e aree protette istituite ai sensi della L. 394/91 gli impegni a livello aziendale sono stabiliti dai provvedimenti istitutivi delle medesime aree protette e dagli strumenti di gestione, regolarmente adottati, preposti al governo del loro territorio, laddove siano più restrittivi rispetto alla normativa nazionale o regionale;
- in assenza dei piani di gestione e degli strumenti di gestione preposti al governo del territorio delle Aree Protette, a norma dell'articolo 2, comma 2 del Decreto ministeriale 21 dicembre 2006 n. 12541, modificato ed integrato dal Decreto 18 ottobre 2007 n. 13286, si applicano le pertinenti disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 commi 1 e 2 nonché gli "obblighi e divieti" elencati all'articolo 6 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n. 184 relativo alla "Rete Natura 2000" - Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)".

ATTO A2 – DIRETTIVA 80/68/CEE, CONCERNENTE LA PROTEZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DA CERTE SOSTANZE PERICOLOSE ART. 4 e 5

Impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

A livello dell'azienda agricola deve essere rispettato il divieto di scarico sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee delle sostanze pericolose e l'obbligo di acquisire l'autorizzazione allo scarico delle sostanze pericolose, rilasciata dall'autorità competente, nei casi previsti dal D. Lgs 152/06.

ATTO A3 – DIRETTIVA 86/278/CEE, CONCERNENTE LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE, IN PARTICOLARE DEL SUOLO, NELL'UTILIZZAZIONE DEI FANGHI DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA ART. 3, PARAGRAFI 1 e 2

Impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

La direttiva (Atto A3) si applica sia nel caso di utilizzazione da parte dell'agricoltore di fanghi propri, sia nel caso di utilizzazione di fanghi di terzi.

A livello dell'azienda agricola per lo spandimento di fanghi in agricoltura si deve :

- utilizzare i fanghi propri ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 99/92, ovvero nel caso in cui si utilizzino fanghi di terzi, avere idonea documentazione che attesti il rispetto dei parametri e delle autorizzazioni previste dal citato D.Lgs. 99/92 art. 3;
- rispettare i divieti stabiliti dal D.Lgs. 99/92 art. 4.

ATTO A4 – DIRETTIVA 91/676/CEE, RELATIVA ALLA PROTEZIONE DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DAI NITRATI PROVENIENTI DA FONTI AGRICOLE ARTT. 4 e 5

Impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

Gli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola sono quelli previsti dal “**PIANO D'AZIONE PER LE ZONE VULNERABILI (punto 6, 7 e 8 del Piano Nitrati), conformato al paragrafo 7.1.4 lettera I), a quanto previsto dall'art. 23 del D.M. 7 aprile 2006**” di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) n.1023/2006 ed in particolare ai seguenti paragrafi:

7 REGOLAMENTO DIVIETI E MODALITÀ DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEI FERTILIZZANTI AZOTATI E DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI

7.1 Uso degli effluenti di allevamento e delle acque reflue agroalimentare

7.1.1 Criteri generali di utilizzazione agronomica

7.1.2 Apporti massimi complessivi di azoto da effluenti di allevamento

7.1.3 Divieti di utilizzazioni dei letami

7.1.4 Divieti di utilizzazione dei liquami e delle acque reflue agroalimentari

7.1.5 Tecniche di distribuzione

7.1.6 Dosi di applicazione degli effluenti di allevamento

7.2 Fertilizzazione Azotata

7.2.1 Divieti di utilizzazione agronomica dei concimi azotati e degli ammendanti organici

7.2.2 Dosi di applicazioni

8 CARATTERISTICHE DELLO STOCCAGGIO E DELL'ACCUMULO DEI MATERIALI

8.1 Criteri generali

8.2 Caratteristiche dello stoccaggio e dell'accumulo dei materiali palabili.

8.3 Caratteristiche e dimensionamento dei contenitori per lo stoccaggio dei materiali non palabili

8.4 Stoccaggio delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'Art. 28 comma 7 del D.Lgs 152/99

8.5 Accumulo temporaneo dei letami

8.6 Il Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA)

8.7 Comunicazione e trasporto

ATTO A5 – DIRETTIVA 92/43/CEE, RELATIVA ALLA CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI E SEMINATURALI E DELLA FLORA E DELLA FAUNA SELVATICHE ART. 6, 13, 15, e 22, LETTERA B)

Impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

A livello dell'azienda agricola gli impegni da rispettare sono :

- ai sensi di quanto previsto dalla normativa nazionale (DPR 357/97, DPR 120/03 art.6, comma 3), piani, programmi e interventi, non direttamente connessi al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente di specie e habitat presenti nelle aree Natura 2000 che possono avere incidenze significative sugli stessi, singolarmente o congiuntamente ad altri piani, programmi ed interventi, sono sottoposti alla procedura di Valutazione di Incidenza;
- nel caso di coincidenza tra SIC e aree protette istituite ai sensi della L 394/91 gli impegni a livello aziendale sono stabiliti dai provvedimenti istitutivi delle medesime aree protette e dagli strumenti di gestione, regolarmente adottati, preposti al governo del loro territorio;
- in assenza dei piani di gestione, a norma dell'articolo 2, comma 2, del decreto 21 dicembre 2006 n. 12541, modificato ed integrato dal Decreto 18 ottobre 2007 n. 13286, si applicano le pertinenti disposizioni di cui all'articolo 2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n. 184 relativo alla "Rete Natura 2000" - Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)“..

Campo di condizionalità: SANITA' PUBBLICA, SALUTE, IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

ATTO A6 - DIRETTIVA 92/102/CEE DEL CONSIGLIO DEL 27 NOVEMBRE 1992, (MODIFICATA DAL REG. CE 21/2004) RELATIVA ALL'IDENTIFICAZIONE E ALLA REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI, ART. 3, 4 e 5.

ATTO A7 - REGOLAMENTO 2629/97 (ABROGATO DAL 911/2004) CHE STABILISCE MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL REG. 820/97 (ABROGATO DAL REG. 1760/2000) PER QUANTO RIGUARDA I MARCHI AURICOLARI, IL REGISTRO DELLE AZIENDE E I PASSAPORTI PREVISTI DAL SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E DI REGISTRAZIONE DEI BOVINI, ART. 6 e 8.

ATTO A8 - REGOLAMENTO 1760/2000 CHE ISTITUISCE UN SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEI BOVINI E RELATIVO ALL'ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE E DEI PRODOTTI A BASE DI CARNI BOVINE E CHE ABROGA IL REGOLAMENTO 820/97, ART. 4 e 7.

ATTO A8 BIS - REGOLAMENTO (CE) 21/2004 DEL CONSIGLIO DEL 17 DICEMBRE 2003 CHE ISTITUISCE UN SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI OVINI E DEI CAPRINI E CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (CE) 1782/2003 E LE DIRETTIVE 92/102/CEE E 64/432/CEE (GU L 5 DEL 9.1.2001, PAGINA 8), ART. 3, 4 e 5.

Impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

Il detentore di animali ha l'obbligo:

- di registrare l'azienda e, per bovini e bufalini, i singoli capi, al momento della nascita, nella banca dati nazionale tenuta dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo;
- di provvedere, per bovini e bufalini, alla tenuta del documento identificativo di ogni capo (passaporto) e all'accertamento della veridicità dei dati, alla registrazione di tutti i movimenti dei capi, comprese la vendita e l'uscita dall'azienda per macellazione e la morte.

ATTO B9 - DIRETTIVA 91/414/CEE CONCERNENTE L'IMMISSIONE IN COMMERCIO DEI PRODOTTI FITOSANITARI ART. 3

Impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

A livello dell'azienda agricola si deve:

- essere in possesso dell'autorizzazione (patentino fitosanitario) da parte di chi utilizza i prodotti molto tossici, tossici e nocivi (salve le categorie espressamente esentate);
- conservare correttamente i prodotti in conformità a tutte le indicazioni e le prescrizioni riportate in etichetta;
- avere un magazzino dei prodotti in condizioni di sicurezza in conformità a tutte le indicazioni e le prescrizioni riportate in etichetta;
- impiegare correttamente i prodotti in conformità a tutte le indicazioni e le prescrizioni riportate in etichetta;
- tenere il registro dei trattamenti (quaderno di campagna);

- restituire i contenitori vuoti di presidi fitosanitari ai commercianti e distributori autorizzati per il successivo smaltimento o recupero (DGR 452/2002);
- frequentare corsi di aggiornamento e sostenere colloqui per l'autorizzazione all'impiego di prodotti fitosanitari (DGR 452/2002).

ATTO B10 - DIRETTIVA 96/22/CE DEL CONSIGLIO E SUCCESSIVE MODIFICHE APPORTATE DALLA DIRETTIVA 2003/74/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO; CONCERNENTE IL DIVIETO D'UTILIZZAZIONE DI TALUNE SOSTANZE AD AZIONE ORMONICA, TIREOSTATICA E DELLE SOSTANZE BETA-AGONISTE NELLE PRODUZIONI ANIMALI E ABROGAZIONE DELLE DIRETTIVE 81/602/ CEE, 88/146/CEE E 88/299/CEE ART. 3, 4, 5 (+ 5 A) e 7

Impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

A livello di azienda agricola è fatto divieto di detenere e utilizzare sostanze o prodotti non autorizzati ovvero sostanze o prodotti autorizzati, a fini o a condizioni diversi da quelli previsti dalle disposizioni vigenti.

ATTO B11 – REGOLAMENTO (CE) 178/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE STABILISCE I PRINCIPI E I REQUISITI GENERALI DELLA LEGISLAZIONE ALIMENTARE, ISTITUISCE L'AUTORITA' EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE E FISSA LE PROCEDURE NEL CAMPO DELLA SICUREZZA ALIMENTARE, ART. 14, 15, 17 PARAGRAFO 1, 18, 19 e 20

Impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

A livello di azienda agricola è necessaria la messa in opera di specifici sistemi di registrazione delle materie prime prodotte, acquistate e cedute, ricomprese in una qualsiasi filiera agroalimentare, attraverso la realizzazione di appositi sistemi di tracciabilità e rintracciabilità.

ATTO B12 - REGOLAMENTO (CE) 999/2001 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RECANTE DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE, IL CONTROLLO E L'ERADICAZIONE DI ALCUNE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI ART. 7, 11, 12, 13 e 15

Impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

A livello di azienda è vietato per motivi sanitari, di interrimento delle carcasse degli animali morti in azienda ed è obbligatorio lo smaltimento degli animali morti attraverso la termodistruzione da effettuarsi in appositi impianti autorizzati, salvo le deroghe previste dal regolamento.

ATTO B13 - DIRETTIVA 85/511/CEE DEL CONSIGLIO CONCERNENTE MISURE COMUNITARIE DI LOTTA CONTRO L'AFTA EPIZOOTICA, ABROGATA DALLA DIRETTIVA 2003/85/CE DEL CONSIGLIO DEL 29 SETTEMBRE 2003 RELATIVA A MISURE COMUNITARIE DI LOTTA CONTRO L'AFTA EPIZOOTICA ART. 3

ATTO B14 - DIRETTIVA 92/119/CEE DEL CONSIGLIO CONCERNENTE L'INTRODUZIONE DI MISURE GENERALI DI LOTTA CONTRO ALCUNE MALATTIE DEGLI ANIMALI NONCHE' DI MISURE SPECIFICHE PER LA MALATTIA VESCICOLARE DEI SUINI ART. 3

ATTO B15 - DIRETTIVA 2000/75/CE DEL CONSIGLIO CHE STABILISCE DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLE MISURE DI LOTTA E DI ERADICAZIONE DELLA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI ART. 3

Impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

Per tutte le aziende zootecniche inserite nei territori di protezione è resa obbligatoria la vaccinazione degli animali vaccinabili. Nelle aziende agricole partecipanti al Piano di sorveglianza sierologia il gruppo di animali non vaccinato è sottoposto a periodici prelievi di sangue.

Campo di condizionalità: IGIENE E BENESSERE DEGLI ANIMALI
--

ATTO C16 – DIRETTIVA 91/629/CEE DEL CONSIGLIO DEL 19 NOVEMBRE 1991, CHE STABILISCE LE NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI VITELLI ART. 3 e 4

Rispetto delle condizioni stabilite dal Decreto legislativo n. 533 del 30 dicembre 1992 "Attuazione della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" (S.O. alla G.U. 11.01.1993, n. 7) - modificato dal DLgs. 1° settembre 1998, n. 331 (attuazione della direttiva 97/2/CE) - G.U. n. 224 del 25/09/1998 – rettifica sulla G.U. n. 181 del 04/08/1999.

ATTO C17 – DIRETTIVA 91/630/CEE DEL CONSIGLIO DEL 19 NOVEMBRE 1991, E SUCCESSIVE MODIFICHE, CHE STABILISCE LE NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI SUINI ART. 3 e 4, PARAGRAFO 1

Rispetto delle condizioni stabilite dal Decreto legislativo n.534 del 30 dicembre 1992 "Attuazione delle direttive 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini" (S.O. alla G.U. 11.01.1993, n. 7) -modificato dal DLgs. 20 febbraio 2004, n. 53 (attuazione delle direttive 2001/88/CE e 2001/93/CE) - G.U. n. 49 del 28/02/2004.

ATTO C18 – DIRETTIVA 98/58/CE DEL CONSIGLIO, RIGUARDANTE LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI ART. 4

Rispetto delle condizioni stabilite dal Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" (GU n. 95 del 24 aprile 2001). - modificato dalla Legge 27/12/2004, n. 306 - G.U. 27/12/2004, n. 302.

NORME PER IL MANTENIMENTO DEI TERRENI IN BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI (BCAA)

Obiettivo 1: EROSIONE DEL SUOLO: Proteggere il suolo mediante misure idonee

NORMA 1.1: Interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio

A norma dell'articolo 2, comma 1 del decreto 21 dicembre 2006, n. 12541, modificato ed integrato dal Decreto 18 ottobre 2007 n. 13286, a livello regionale la presente norma prevede i seguenti impegni:

- la realizzazione di solchi acquai temporanei, ad andamento livellare o comunque trasversale alla massima pendenza. I solchi devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore ad 80 m;
- nel caso di ricorso alla deroga e di realizzazione di fasce inerbite, finalizzate al contenimento dell'erosione, queste dovranno avere andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, essere di larghezza non inferiore a 5 m e ad una distanza, tra loro, non superiore a 60 m, comunque nel rispetto di modalità di esecuzione in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori.

Deroghe

- Sono ammesse laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai, o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei. I predetti impegni alternativi non si applicano alle colture autunno-vernine seminate prima del 31 dicembre 2007.

Obiettivo 2: SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO: Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche

NORMA 2.1: Gestione delle stoppie e dei residui colturali

Impegni previsti dalla norma 2.1

A norma dell'articolo 2, comma 1, del decreto 21 dicembre 2006, n. 12541, modificato ed integrato dal Decreto 18 ottobre 2007 n. 13286, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima, dei sistemi aziendali esistenti, a livello regionale la presente norma prevede i seguenti impegni:

- il divieto della bruciatura delle stoppie, delle paglie e della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati;
- Nel caso di ricorso alla deroga di cui al successivo punto 1, è necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o interrimento di residui e scarti di lavorazione e conservazione di prodotti agricoli.

Deroghe

Sono ammesse nei seguenti casi:

1. in applicazione della legge regionale 4 marzo 2005 - n.8, pubblicata sul BURM n. 6 del 16 marzo 2005, inerente la regolamentazione della bruciatura delle stoppie, è interdetta l'adozione di detta pratica solo dal 1° giugno al 30 settembre di ogni anno. Tale deroga è, comunque, sempre esclusa, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione, all'interno dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
2. interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente.

Obiettivo 3: STRUTTURA DEL SUOLO: Mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate

NORMA 2.2: avvicendamento delle colture

Impegni previsti dalla norma 2.2

A norma dell'articolo 2, comma 1, del decreto 21 dicembre 2006, n. 12541, modificato ed integrato dal Decreto 18 ottobre 2007 n. 13286, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima, dei sistemi aziendali esistenti, a livello regionale la presente norma prevede i seguenti impegni:

- la durata massima della monosuccessione di cereali è pari a cinque anni in relazione al fatto che il clima arido primaverile-estivo, in assenza di precipitazioni apprezzabili, impone di effettuare le semine esclusivamente nel periodo autunno-vernino che in zona si identificano con quelle dei cereali e in successione a colture che apportano considerevoli quantità di sostanze organica nel suolo, quali prati pluriennali artificiali o naturali;
- nel caso di ricorso alla deroga di cui al successivo punto 1. e di accertamento della diminuzione del livello di sostanze organiche, è necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione, o interrimento di residui e scarti di lavorazione e conservazione di prodotti agricoli.

Deroghe

Sono ammesse nei seguenti casi:

1. dimostrazione del mantenimento del livello di sostanza organica, mediante analisi del terreno da eseguirsi, in conformità alle metodologie ufficiali, in uno degli anni del periodo di monosuccessione e dopo il raccolto del cereale coltivato nel "periodo in deroga". Per "periodo in deroga" si intende ogni anno successivo al termine della durata massima prevista per la monosuccessione;
2. eventuali specifiche prescrizioni inerenti l'avvicendamento, limitatamente alle zone montane.

Obiettivo 3: STRUTTURA DEL SUOLO: Mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate

NORMA 3.1: Difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali.

Impegni previsti dalla norma 3.1

A norma dell'articolo 2, comma 1, del decreto 21 dicembre 2006, n. 12541, modificato ed integrato dal Decreto 18 ottobre 2007 n. 13286, a livello regionale la presente norma prevede i seguenti impegni:

- la manutenzione della rete di sgrondo delle acque superficiali, rivolta alla gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori, al fine di garantire l'efficienza della rete di sgrondo nonché l'esecuzione delle lavorazioni del terreno in condizioni di umidità appropriate (stato di "tempera ") e con modalità d'uso delle macchine tali da evitare il deterioramento della struttura del suolo.

Deroghe

Sono ammesse nei seguenti casi in riferimento all'impegno di cui alla precedente lettera a.):

1. Sono fatte salve le disposizioni di cui alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.
2. In presenza di drenaggio sotterraneo.
3. In caso di trasformazione fondiaria, è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. E' obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante.

Obiettivo 4: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO: Assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat

NORMA 4.1: Protezione del pascolo permanente

Impegni previsti dalla norma 4.1

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dell'habitat, tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette agli impegni di cui ai successivi punti a), b) e c):

- a. divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 796/04 e successive modifiche e integrazioni;
- b. divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all'interno dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;
- c. esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque ed il rispetto della densità di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata; il carico massimo non può essere superiore a 4 UBA/Ha anno, mentre il carico minimo non può essere inferiore a 0,2 UBA/Ha anno.

A norma dell'articolo 2, comma 1 del decreto 21 dicembre 2006, n. 12541, modificato ed integrato dal Decreto 18 ottobre 2007 n. 13286, a livello regionale la presente norma prevede gli impegni di cui ai precedenti punti a), b) e c) per le superfici dichiarate a pascolo permanente.

Deroghe

- Nel caso di interventi agronomici e/o adempimenti, diversi da quelli della presente norma, ove previsti dal regolamento (CE) n. 796/04 e successive modifiche e integrazioni, in ordine al precedente impegno a) e all'impegno c) ove previsto da specifiche disposizioni comunitarie o nazionali.

NORMA 4.2: Gestione delle superfici ritirate dalla produzione

Impegni previsti dalla norma 4.2

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat, le superfici ritirate dalla produzione sono soggette alle seguenti prescrizioni:

- a. presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno;
- b. attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio, o altre operazioni equivalenti, al fine di conservare l'ordinario stato di fertilità del terreno, tutelare la fauna selvatica e prevenire la formazione di un potenziale inoculo di incendi, in particolare nelle condizioni di siccità, ed evitare la diffusione di infestanti.

A norma dell'articolo 2, comma 1, del decreto 21 dicembre 2006, n. 12541, modificato ed integrato dal Decreto 18 ottobre 2007 n. 13286, a livello regionale la presente norma prevede i seguenti impegni:

- a) presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno;
- b) attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio, o altri interventi ammessi (trinciatura), pari ad almeno uno l'anno. Per le aree individuate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE, il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno. Per le altre aree, il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è compreso fra il 15 marzo e il 15 luglio di ogni anno. E' fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.

Deroghe

- I. Deroghe applicabili su tutte le superfici a seminativo ritirate dalla produzione.

In deroga all'impegno a), sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

- 1. pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
- 2. terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
- 3. colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del decreto ministeriale 7 marzo 2002;

4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario.
- II. Derghe applicabili sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni.

In deroga all'impegno a), sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

- lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;

In deroga all'impegno b), sono ammesse, le seguenti pratiche:

- idonee pratiche agronomiche a basso impatto finalizzate a limitare la disseminazione di essenze infestanti, nonché la propagazione di vegetazione indesiderata, come di seguito specificate:
 - o operazioni di sfalcio o trinciatura, da eseguirsi in deroga alle epoche prestabilite, al fine di evitare la fioritura delle piante infestanti e quindi la successiva disseminazione. E' comunque escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico erboso. La produzione erbacea ottenuta a seguito dello sfalcio operato sulle superfici abbinate a titoli di ritiro può essere utilizzata in azienda a fini agricoli e per l'alimentazione del bestiame dopo il 31 agosto di ciascun anno, mentre può essere destinata alla commercializzazione dopo il 15 gennaio dell'anno successivo;
 - o impiego di principi attivi diserbanti non residuali a basso dosaggio, nei limiti di un solo intervento nel periodo dal 15 marzo al 15 luglio. L'impiego di tali prodotti è giustificato nei soli casi di infestazioni di elevata intensità e con specie vegetali particolarmente competitive nei confronti della coltura programmata per l'anno successivo;
 - o è ammesso, in deroga alle epoche prestabilite per la tutela della fauna selvatica, unicamente per i terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, l'intervento di controllo della vegetazione tramite pascolamento, purché sia garantito un equilibrato sfruttamento del cotico erboso.

Le deroghe di cui al presente punto 6, lettere a) e b), non si applicano alle aziende ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000, ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, salvo diversa indicazione dell'autorità di gestione.

NORMA 4.3: Manutenzione delle piante di olivo.

Impegni previsti dalla norma 4.3

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat, gli oliveti sono mantenuti in buone condizioni vegetative osservando i seguenti impegni:

- a) divieto di estirpazione delle piante di olivo ai sensi della Legge 14 febbraio 1951 n.144;

- b) attuazione di tecniche colturali rivolte alla pianta, allo scopo di mantenere un equilibrato sviluppo vegetativo dell'impianto, secondo gli usi e le consuetudini locali, nonché evitare il rischio di incendi.

A norma dell'articolo 2, comma 1, del decreto 21 dicembre 2006, n. 12541, modificato ed integrato dal Decreto 18 ottobre 2007 n. 13286, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima e dei sistemi aziendali esistenti, a livello regionale la presente norma prevede:

- il divieto di estirpazione delle piante di olivo;
- la potatura almeno una volta ogni 5 anni e, con frequenza almeno triennale, i seguenti interventi: l'eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare la chioma delle piante; la spollonatura degli olivi.

Deroghe

Sono ammesse nei seguenti casi:

1. in caso di reimpianto autorizzato o di estirpazione autorizzata dall'autorità competente in base a quanto previsto dalla Legge 14 febbraio 1951 n.144, o da specifiche leggi regionali vigenti;
2. in presenza di motivazioni di ordine fitosanitario relativamente all'impegno b).

NORMA 4.4: Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

Impegni previsti dalla norma 4.4

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull'intero territorio nazionale, gli agricoltori beneficiari di un pagamento diretto nell'ambito dei regimi di aiuti di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1782/03 devono rispettare i seguenti impegni:

- a) divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita;
- b) divieto di effettuazione di livellamenti non autorizzati;
- c) il rispetto dei provvedimenti regionali adottati ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE;
- d) il rispetto dei provvedimenti regionali di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio non compresi alla lettera c).

A norma dell'articolo 2, comma 1, del decreto 21 dicembre 2006, n. 12541, modificato ed integrato dal Decreto 18 ottobre 2007 n. 13286, a livello regionale la presente norma prevede i seguenti impegni:

- a) il divieto di eliminazione dei terrazzamenti delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita;
- b) nelle aree perimetrate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e/o della direttiva 92/43/CEE, il rispetto delle norme elencate nell'allegato 1, atti A1 e A5.

Deroghe

Sono ammesse nei seguenti casi:

1. In riferimento all'impegno di cui alla precedente lettera a), è consentito il rimodellamento dei terrazzamenti allo scopo di renderli economicamente validi e meccanizzabili (ad esempio, ai fini della trasformazione in terrazzi collegati).
2. In riferimento all'impegno di cui alla precedente lettera b), sono consentiti i livellamenti ordinari per la preparazione dei letti di semina.

2.1) Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti:

2.1.1. Utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, di ammendanti organici e di concimi azotati

Riferimenti normativi nazionali vigenti

- Codice di buona pratica agricola (CBPA, ai sensi del DM 19 aprile 1999);
- Decreto Interministeriale 7 aprile 2006 "Criteri e norme tecniche per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152"
- D.Lgs 18 febbraio 2005 n. 59 Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CEE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, in materia di riduzione integrata dell'inquinamento degli allevamenti intensivi indicati nell'Allegato 1 del medesimo decreto.

Riferimenti normativi regionali

- Piano di Tutela delle Acque (PTA), Delibera della Giunta Regionale 1676 del 10/10/2006 "– Articolo 44 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole).

Impegni a livello aziendale

Per le aziende situate nell'ambito di zone vulnerabili, rispetto degli impegni previsti dall'ATTO A4, di cui al presente documento.

Ai sensi del punto n. 5.3.2.1, dell'Allegato II del Reg.(CE) 1974/2006 si precisa che per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati si applicano i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva n. 91/676/CEE. Tale indicazione rinvia al Codice di Buona Pratica Agricola sui nitrati (CBPA, approvato con il DM 19 aprile 1999) ed al decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. (S.O. n. 120 alla G.U. n. 109 del 12-05-2006)

2.1.2 Requisiti relativi all'inquinamento da fosforo

E' noto che, in generale, in Italia sono molto frequenti terreni con tessitura tendenzialmente argillosa che favorisce processi di immobilizzazione del fosforo, riducendo il rischio di lisciviazione di questo macroelemento nelle falde acquifere.

Sebbene non vi siano disposizioni specifiche sull'uso agricolo dei fertilizzanti o di altri prodotti contenenti fosforo, varie indicazioni sui requisiti per limitare il rischio di inquinamento da fosforo sono contenute in altre prescrizioni generali di buona pratica agricola.

Si riporta nel seguito un breve elenco delle principali norme vigenti di interesse per le aziende agricole, alcuni dei quali sono già contenuti in altri atti di condizionalità.

- articolo 30, commi 3 e 4, Decreto interministeriale 7 aprile 2006 (Atto A4 condizionalità); inoltre si rinvia ai criteri previsti nel Decreto circa la salvaguardia dei corsi di acqua e dei bacini lacustri (es. distanze minime) per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici al fine di ridurre il rischio di inquinamento;
- decreto legislativo n.99/92 (Atto A3 condizionalità) sulla disciplina di utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione in agricoltura (tenori massimi in fosforo);
- restrizioni all'utilizzo dei fertilizzanti nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 (in attuazione della direttiva CEE numero 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della L. 16 aprile 1987, n. 183 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 giugno 1988, n. 152, S.O);
- le eventuali restrizioni e i requisiti di utilizzo del fosforo previste dalle Autorità di bacino individuate nei piani di bacino a norma degli articoli 64 e 65, comma 5, del decreto legislativo 152/2006;

Impegni a livello aziendale:

Rispetto degli impegni previsti dall'ATTO A3, e per le aziende situate nell'ambito di zone vulnerabili rispetto degli impegni previsti dall' ATTO A4, di cui al presente documento.

2.1.3 Norme inerenti l'impiego in agricoltura dei fanghi di depurazione

Riferimenti normativi nazionali vigenti

Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 "Attuazione della Direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura" (Supplemento ordinario GU 15 febbraio 1992, n 38)

Impegni a livello aziendale

Rispetto degli impegni previsti dall'ATTO A3, di cui al presente documento

2.1.4 Utilizzazione delle acque di vegetazione dei frantoi oleari

Riferimenti normativi nazionali vigenti

- Legge 11 novembre 1996, n. 574 "Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari";
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (T.U. ambiente), recante norme in materia ambientale;
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 6 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 19 luglio 2005.

Riferimenti normativi regionali

- D.P.G.R. n.45/2006 Regolamento di attuazione dell'art.13 comma1, lettera e) della legge regionale n. 20/2006 recante la disciplina per l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari.

Impegni a livello aziendale

Impegni previsti dal Regolamento Regionale n.45/R del 2006:

art.3: "Comunicazione";

art.4: "Modalità e tempi di spandimento";

art.5: "Divieti di spandimento";

art.6: "Modalità di stoccaggio";

art.7: "Modalità di trasporto".

e dal comma 1, art.2 "Limiti di accettabilità" della Legge 574/96 e dall' articolo 5 "Esclusione di talune categorie di terreni".

2.1.5 Utilizzazione delle acque reflue provenienti dalle aziende agroalimentari di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b), c), del decreto legislativo 152/06 e dalle piccole aziende agroalimentari.

Riferimenti normativi nazionali vigenti

- DM 7 aprile 2006 "Ministro delle politiche agricole e forestali. Criteri e norme tecniche per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento"

2.2 Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari

Riferimenti normativi nazionali

- Decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995 "Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" (GU n.122 del 27 maggio 1995, SO n. 60);
- D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997) [art. 42] (G.U. 18.07.2001 n. 165 S.O.);

- Circolare MiPAF 30/10/2002 Modalità applicative dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari (G.U. 5 febbraio 2003, n. 29, S.O. n. 18);
- Decreto del Ministro della salute 9 agosto 2002 (G.U. n. 265 del 12 Novembre 2002);
- Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione (GU n. 292 del 14 dicembre 2004 - Suppl. Ordinario n. 179).

Impegni a livello aziendale

Rispetto degli impegni previsti dall'ATTO B9, di cui al presente documento:

- Obbligo di possedere una licenza

L'acquisto e l'impiego di prodotti fitosanitari classificati molto tossici, tossici e nocivi e relativi coadiuvanti, è soggetto ad autorizzazione ai sensi del D.P.R. 23 aprile 2001, n. 290. Possono ottenere l'autorizzazione prevista dalla normativa le persone che hanno compiuto il 18° anno di età, frequentato un corso di preparazione ed aggiornamento ottenendo una valutazione positiva all'esame finale.

- Obbligo di formazione

L'art. 27 del succitato D.P.R. 290/1991 prevede l'obbligatorietà della partecipazione a corsi di aggiornamento per l'istruzione e l'addestramento di coloro i quali intendono impiegare i prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti.

- Magazzinaggio in condizioni di sicurezza

La conservazione dei prodotti fitosanitari deve essere conforme alle seguenti norme:

- disporre di un apposito locale possibilmente distante da abitazioni, stalle ecc., da destinare a magazzino dei prodotti fitosanitari, con porta chiusa a chiave per evitare contatti accidentali con bambini, animali; deve essere apposto in modo chiaro e visibile sulla porta un cartello che segnala la presenza di sostanze pericolose e l'immagine del teschio;

- qualora non sia possibile disporre di un locale adibito alla conservazione dei prodotti, deve essere previsto o l'uso di un armadietto in metallo areato con apposita segnalazione della presenza di sostanze pericolose, o una zona recintata con porta e serratura all'interno di un locale dove non devono essere conservati alimenti, bevande, mangimi ecc.

- Disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili

Si applicano le restrizioni relative all'utilizzo dei fertilizzanti nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 (in attuazione della direttiva CEE numero 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della Legge 16 aprile 1987, n. 183 - Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 giugno 1988, n. 152, S.O) così come modificato dall'articolo 94 del decreto legislativo 152/2006 con particolare riferimento alle:

- zone in prossimità dei punti di captazione dell'acqua potabile (aree di rispetto);

- zone di protezione (aree di ricarica della falda, di emergenze naturali e artificiali della falda, zone di riserva);
- le eventuali restrizioni e i requisiti di utilizzo del fosforo previste dalle Autorità di bacino individuate nei piani di bacino a norma degli articoli 64 e 65, comma 5, del decreto legislativo

- Verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione

Verifica della idoneità e corretta manutenzione, almeno una volta ogni 5 anni, delle apparecchiature di distribuzione dei prodotti fitosanitari.